

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività

INFOCONNECT SRL

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

con sede legale in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 11
p.iva e n. di iscrizione al registro delle Imprese di Roma 06414381001

INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA DI

INFOCONTACT SRL IN A.S

Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 270/99

Commissari Straordinari

Prof. Francesco Perrini
Prof. Avv. Stefano Ambrosini
Avv. Federico Sutti

28 maggio 2016

Indice

1.	La dichiarazione dello stato di insolvenza	3
2.	Le informazioni generali sulla società	6
3.	Il Gruppo di appartenenza e la catena di controllo	9
4.	Esecuzione e aggiornamento sullo status quo del Programma Infocontact	11
5.	La gestione della Infoconnect dalla data di dichiarazione di insolvenza ad oggi	23
6.	Il rendiconto della Infoconnect dalla data di dichiarazione di insolvenza al 30 aprile 2016	30
7.	Stato analitico delle attività della Infoconnect alla data del 30 aprile 2016	31
8.	Il contenuto del presente programma integrativo	33
9.	Considerazioni conclusive	45

1. La dichiarazione dello stato di insolvenza

In data 24 luglio 2014, con sentenza n. 12/2014 (nel seguito la “Dichiarazione di Insolvenza” il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato lo stato di insolvenza di Infocontact S.r.l. (nel seguito “Infocontact” o la “Società”), ai sensi dell’art. 8 d. lgs. 270/1999, cd. “Legge Prodi bis” e ha nominato Giudice Delegato la dott.ssa Adele Foresta (nel seguito il “Giudice Delegato”).

In pari data è stato nominato Commissario Giudiziale Il prof. Francesco Perrini, cui è stata assegnata la gestione dell’Impresa fino all’assunzione dei provvedimenti di cui all’art. 30 D.Lgs. 270/1999.

In data 23 settembre 2014 il Commissario Giudiziale (nel seguito “CG” o il “Commissario Giudiziale”) ha trasmesso la Relazione ex art. 28 d. lgs. 270/99 (la “Relazione ex art 28 Infocontact”) nella quale sono riportate, fra l’altro, le cause dello stato di Insolvenza e la valutazione circa l’esistenza delle prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività Imprenditoriali.

In particolare, nella Relazione ex art 28 il CG ha espresso valutazioni favorevoli in ordine alle prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività Imprenditoriali da perseguire mediante un opportuno “programma di cessione dei complessi aziendali” ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettera a), della Legge Prodi bis.

Secondo quanto riportato nella Relazione ex art 28 Infocontact le motivazioni, poste alla base di tale scelta, sono da ricondursi sia a valutazioni di natura industriale/organizzativa, che di natura economico-finanziaria, “tali da individuare nella cessione di complessi aziendali un’ipotesi concretamente percorribile - pur con indubbe criticità - per la conservazione dell’intero complesso produttivo della Infocontact (con conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali nella massima misura possibile sulla base delle intese sindacali e tenuto conto delle esigenze manifestate dai soggetti interessati) e per il conseguimento del miglior soddisfacimento del ceto creditorio”.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha espresso analogo parere favorevole con nota pervenuta in data 3 ottobre 2014.

In data 21 ottobre 2014, il Tribunale di Lamezia Terme, con decreto n. 451/2014 (nel seguito il "Decreto"), condivise le valutazioni del CG, ha dichiarato l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria, assegnando alla procedura il R. Amm. Str. n. 1/2014 (la "Procedura"). Nel contempo, il Tribunale di Lamezia Terme aveva disposto l'affidamento della gestione dell'impresa al CG fino alla nomina del commissario straordinario, nonché la prosecuzione dell'accertamento del passivo secondo quanto previsto nella Dichiarazione di Insolvenza.

In data 20 novembre 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico (nel seguito "MISE") ha proceduto alla nomina, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d. lgs. 270/99, di un collegio commissariale composto dal Prof. Francesco Perrini, Prof. Enrico Laghi (poi dimessosi dalla carica, in data 21 gennaio 2015, per ragioni connesse a nuovi impegni professionali e quindi sostituito, dalla data dell'11 febbraio, dal Prof. Avv. Stefano Ambrosini) e Avv. Federico Sutti (nel seguito, congiuntamente, i "Commissari Straordinari" o, più semplicemente i "Commissari").

Ai sensi dell'art. 54 della Legge Prodi Bis, in data 18 dicembre 2014, i Commissari hanno presentato al MISE un programma di prosecuzione temporanea dell'esercizio d'impresa secondo l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali di titolarità della Infocontact, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. (a) della Legge Prodi Bis (di seguito il "Programma").

In sintesi il Programma individuava la cessione del complesso aziendale della Infocontact suddivisibile eventualmente in due rami di azienda costituiti dai due siti produttivi principali di Rende e di Lamezia Terme integrati con i rispettivi siti periferici di pertinenza.

Con decreto del 19 dicembre 2014, il MISE (sentito il comitato di sorveglianza della Infocontact), a norma del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 57 comma 4 del

D. Lgs 270/99, ha autorizzato l'esecuzione del Programma per la durata di un anno dalla data del medesimo provvedimento. Ai sensi dell'art. 59 della Legge Prodi Bis, una copia del Programma autorizzato dal MISE è stata trasmessa al Tribunale di Lamezia Terme in data 22 dicembre 2014.

Nelle more della Procedura i Commissari hanno poi ritenuto che fosse opportuno richiedere, ai sensi dell'art. 81 l'estensione della Procedura anche alla società correlata Infoconnect S.r.l. (nel seguito la "Infoconnect").

Infatti con ricorso n. 78/2014 depositato in data 23/12/2014 (il "Ricorso"), i Commissari Straordinari, chiedevano al Tribunale di voler ammettere la Infoconnect, quale società del Gruppo, alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 81 d. lgs. 270/1999. A sostegno della domanda il collegio commissariale esponeva le seguenti motivazioni:

- Infoconnect era ed è società correlata e appartenente al medesimo gruppo della Infocontact in quanto è controllata dalla medesima capogruppo ed è soggetta, per effetto della composizione degli assetti societari e amministrativi, ad una direzione comune a quella della casa madre;
- Infoconnect erogava servizi di rete in banda larga attraverso l'utilizzo di tecnologia di ponti radio ed è una società autorizzata per la rivendita del traffico dati come ISP (Internet Service Provider);
- l'attività di Infoconnect era, a quella data, essenzialmente ed esclusivamente funzionale a quella della Infocontact (suo unico cliente attivo);
- in particolare, Infoconnect, in virtù dello stretto collegamento giuridico ed economico, forniva a Infocontact la rete di connessione tra i siti principali e i centri periferici, necessaria per la operatività dei servizi "outbound" della società in amministrazione straordinaria;

- alla luce dei collegamenti giuridici ed economici tra Infocontact ed Infoconnect sussisteva, secondo il parere dei Commissari Straordinari, l'opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza delle due società nell'ambito del Gruppo, in quanto essa sarebbe stata idonea ad agevolare gli obiettivi della Procedura;
- che alla data del Ricorso esistevano i presupposti soggettivi per l'applicazione alla Infoconnect delle norme sul fallimento, nonché il presupposto oggettivo dell'insolvenza, resa evidente da plurimi elementi, tra cui le risultanze dei bilanci, l'azzeramento del capitale sociale, l'inadempimento dei debiti, i riflessi dell'insolvenza dell'unico cliente, ossia dell'Infocontact.

Con sentenza del 11 febbraio 2015, il Tribunale, visto l'articolo 81 del d. lgs 279/1999, accoglieva il Ricorso e dichiarava lo stato di insolvenza della Infoconnect e l'ammissione della stessa alla Procedura, nominando, inter alia, il Prof. Francesco Perrini Commissario Giudiziale della Infoconnect, cui, inoltre, veniva assegnata la gestione dell'impresa sino a quando non fossero stati assunti i provvedimenti di cui all'art. 30 D.Lgs. 270/1999.

2. Le informazioni generali sulla società

InfoConnect è una società a responsabilità limitata con sede legale in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 11, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma, sezione ordinaria: 11374981006; numero r.e.a. 1298200.

Costituita il 21-03-2011, giusta atto a rogito notar Fenoaltea Paolo, la InfoConnect risulta iscritta al registro delle imprese di Roma in data 29-03-2011. Il capitale sociale, integralmente sottoscritto e versato, è pari a € 10.000,00.

Al momento della data di dichiarazione dello stato di Insolvenza il liquidatore risultava essere il dott. Carlo Micchi (MCCCRL56B21D969O) nato a Genova il 21-02-1956 e residente in Roma, nominato con atto del 23-12-2014 a rogito del notar Cavalaglio, il tutto come da informazioni assunte sulla base della visura del 4 febbraio 2015.

Oggetto sociale:

La società ha per oggetto:

- la progettazione, l'implementazione, lo sviluppo, la realizzazione, la installazione, la fornitura a terzi, la manutenzione e la gestione di reti pubbliche e private di telecomunicazioni, realizzate con qualsiasi supporto trasmissivo, sia esso radio o cavo o altro tipo di supporto (es. ottico); la fornitura anche al pubblico di servizi di telecomunicazioni di qualsiasi tipo sull'intero territorio italiano o su parte di esso, inclusa, a mero titolo esemplificativo, la fornitura di servizi di telecomunicazioni a valore aggiunto, servizi di telefonia vocale, trasmissione dati, video, audio ed altri segnali; la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione del software, nonché la predisposizione di una rete commerciale, distributiva e di assistenza. Al fine del perseguimento dell'oggetto sociale, la società può richiedere qualsiasi autorizzazione o licenza a tal fine necessarie e potrà svolgere qualsiasi attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile all'espletamento dei servizi sopra descritti.

Nell'esercizio di tali attività e al fine del perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali, purché come attività non prevalenti; a titolo esemplificativo e non esaustivo può porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, e comunque ogni atto funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale, con espressa esclusione dello svolgimento delle attività di cui alla parte II del D. LGS. N. 58 del 1998; può così assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, enti, imprese od istituzioni, consorzi stabili e non, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio od a quello dei soggetti partecipati, purché in misura non prevalente rispetto alle attività dell'oggetto sociale, e può prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fidejussioni, in ogni caso non per il pubblico.

Quotisti

Alla data di Dichiarazione dello stato di Insolvenza, il capitale sociale risultava detenuto da:
(I) AT SYSTEMS & NETWORKING S.r.l. al 25% con domicilio in MARZANO APPIO (CE) VIA CAMPOPIANO 33 CAP 81035; (II) Alpha Group s.r.l. al 75% con domicilio in ROMA (RM) VIA A ALLEGRI DA CORREGGIO 13 CAP 00196

Nello specifico si segnala che Alpha Group s.r.l. è una holding di partecipazioni riconducibile alle famiglie Pane e Graziani.

AT SYSTEMS & NETWORKING S.r.l. ha per oggetto l'esercizio di attività di consulenza imprenditoriale e consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

Si precisa che AT SYSTEMS & NETWORKING S.r.l. ha acquistato le quote da Alpha Group s.r.l., pari al 25% del capitale sociale con atto del 20 giugno 2013 e depositato in data 6 novembre 2013.

AMMINISTRAZIONE


Alla Data di Dichiarazione dello stato di Insolvenza la Società era amministrata dal liquidatore dott. Carlo Micchi, nominato in data 23 dicembre 2014, contestualmente all'atto con cui l'assemblea dei quotisti poneva la Società in liquidazione.

Precedentemente a tale data sin dalla costituzione nel 2011, l'organo amministrativo era costituito da un consiglio di amministrazione composto da: (I) Graziani Alfonso, Presidente nominato con atto del 21-03-2011; Graziani Luisa, Consigliere nominata con atto del 21-03-2011; Pane Giuseppe, amministratore delegato nominato con atto del 29-03-2011.

3. Il Gruppo di appartenenza e la catena di controllo

Alla Data di Dichiarazione di Insolvenza, il capitale sociale della Società risultava detenuto da: (i) Alpha Group s.r.l. al 75%; (ii) AT SYSTEMS & NETWORKING S.r.l. al 25%. Il grafico sottostante evidenzia la struttura societaria del Gruppo Alpha a cui la Società fa riferimento:

Grafico 1 - La struttura societaria del Gruppo



Fonte: elaborazione su dati aziendali

Nello specifico, si segnala che:

1. Alpha Group s.r.l. è una *holding* di partecipazioni;
2. Infocontact s.r.l. erogava servizi di *call center, inbound, outbound e backoffice*;

3. InfoCall s.r.l. si occupa di servizi di *Directory Assistance* (informazioni elenco abbonati). La società non opera direttamente, bensì tramite subappalto delle proprie commesse a Infocontact;
4. InfoCall Sh.P.K. si occupa di servizi di *call center outbound* presso la sede di Tirana (Albania), gestendo tramite subappalto alcune commesse Infocontact;
5. Infoconnect s.r.l. erogava servizi di rete in banda larga attraverso l'utilizzo di tecnologia di ponti radio ed è una società autorizzata per la rivendita del traffico dati come ISP (Internet Service Provider);
6. IC Servizi s.r.l. eroga servizi di supporto alle attività del Gruppo (in particolare ad Infocontact) tra cui, in maniera prevalente, locazioni delle unità immobiliari, ma anche servizi di pulizia, guardiania, etc.
7. Lamezia RE s.r.l. è una società di scopo costituita per l'acquisizione di un immobile sito nella zona industriale di Lamezia Terme;
8. 12.44 s.r.l. è titolare di una licenza rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni per l'utilizzo della numerazione 1244 (a tariffazione speciale) per l'offerta diretta al pubblico di servizi di informazione elenco abbonati;
9. SpeechBox s.r.l. è impegnata in attività di rivendita di licenze in Italia per conto di Nuance, società leader mondiale per l'offerta di servizi di riconoscimento vocale.

Giova precisare che tutte le società, sopra elencate, alla Data di Dichiarazione di Insolvenza di Infocontact, risultavano amministrare *de facto* dall'Ing. Alfonso Graziani (deceduto nel mese di settembre 2013), in qualità di presidente dei consigli di amministrazione, e dal Dott. Giuseppe Pane, che comparivano negli organi amministrativi di tutte le società ricoprendo il ruolo o di Presidente o di Amministratore Delegato dei vari CdA. L'assetto azionario delle società capogruppo è riconducibile a congiunti e

familiari dell'Ing. Alfonso Graziani e del Dott. Giuseppe Pane. Si precisa che le seguenti società del Gruppo, alla Data di Dichiarazione di Insolvenza avevano sede legale presso gli uffici di Roma condotti in locazione dalla Infocontact:

- Alpha Group s.r.l.;
- Infocontact s.r.l.;
- InfoConnect s.r.l.;
- SpeechBox s.r.l..

4. Esecuzione e aggiornamento sullo status quo del Programma Infocontact

In data 18 dicembre 2014 i Commissari Straordinari di Infocontact depositavano il Programma ex art. 54 D.lgs. 270/1999 che prevedeva la cessione dell'azienda e/o dei suoi 2 rami d'azienda, ciascuno completo di alcune sedi periferiche Interconnesse con le due sedi principali della società in amministrazione straordinaria (Lamezia Terme e Rende).

Il processo di cessione del compendio aziendale di Infocontact – quale singolo ramo d'azienda o, alternativamente, in forma di due autonomi rami d'azienda facenti riferimento alle sedi operative di Rende e di Lamezia terme – (nel seguito anche il “**Ramo d'azienda**”), è stato definito dagli scriventi secondo forme tali da garantirne la pubblicità, la trasparenza e la parità di trattamento di tutti i potenziali soggetti interessati all'acquisto.

In data 23 dicembre 2014, conformemente al Programma, i Commissari hanno avviato una procedura competitiva (la “**Procedura Competitiva**”) volta ad individuare e valutare proposte di terzi per la compravendita dei complessi aziendali della Infocontact che avrebbero dovuto consentire il miglior soddisfacimento dei creditori sociali e la salvaguardia dell'unità operativa dei predetti complessi aziendali con, tra l'altro, estratto del bando di gara (nel seguito il “**Bando**”) pubblicato sul sito web della Infocontact e sui quotidiani “Corriere della Sera”, “Repubblica” e “Corriere di Calabria” e secondo i termini

e le condizioni del disciplinare della Procedura Competitiva.

A tale scopo, il processo di cessione, è stato gestito dai Commissari Straordinari con la modalità dell'asta pubblica, mediante un procedimento che prevedeva le seguenti attività:

Pubblicazione del bando contenente l'invito a manifestare interesse;

- Analisi delle manifestazioni di interesse ricevute;
- Invio delle lettere di invito ed ammissione alla fase di due diligence;
- Fase di due diligence;
- Invio delle lettere di procedura per la presentazione di offerte vincolanti;
- Pubblicazione della perizia dell'esperto nominato dalla procedura;
- Esame delle offerte vincolanti ricevute;
- Assegnazione del Ramo d'azienda.

La gestione commissariale si è prodigata nello svolgere la cessione dell'azienda in tempi molto ristretti, con la finalità di conservare il valore implicito nel *going concern* aziendale così tutelando, il più possibile, i livelli occupazionali.

Pubblicazione del bando contenente l'invito a manifestare interesse

Allo scopo di fornire sufficiente visibilità al Ramo d'azienda oggetto di cessione e verificare contestualmente l'esistenza di soggetti potenzialmente interessati e in grado di garantire la continuità aziendale, i Commissari Straordinari hanno predisposto un invito a manifestare interesse (nel seguito l'"invito") reso disponibile in lingua italiana, nell'ambito del Bando pubblicato sui sopra citati quotidiani nazionali e locali.

Il suddetto documento invitava gli interessati a far pervenire a Infocontact una manifestazione di interesse a prendere parte alla Procedura Competitiva contenente un'offerta non vincolante per la compravendita del Complesso Aziendale, o di rami del medesimo (la "Manifestazione di Interesse") unitamente ai documenti richiesti entro il

12 gennaio 2015.

Analisi delle manifestazioni di Interesse ricevute

In data 12 gennaio 2015, termine ultimo per la presentazione delle Manifestazione di Interesse, i Commissari Straordinari hanno preso atto del fatto che erano pervenute quattro manifestazioni di interesse in risposta all'invito concernente il Complesso aziendale e hanno avviato un approfondito esame delle stesse al fine di selezionare le controparti alle quali inviare la lettera di Invito ad accedere alle successive fasi della procedura.

Invio delle lettere di invito ed ammissione alla fase di due diligence

Sulla base dell'analisi delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta all'invito concernente il Complesso aziendale, i Commissari Straordinari hanno preso atto che tutte le quattro offerte presentavano i requisiti tali da renderle ammissibili e hanno pertanto deciso di ammettere in due diligence i quattro soggetti firmatari delle stesse.

In data 14 gennaio 2015, sono state pertanto inviate ai quattro soggetti selezionati, le lettere di invito ed il relativo accordo di riservatezza da restituire debitamente sottoscritto al fine di accedere alla fase di due diligence.

Tutte le controparti invitate hanno intrapreso il processo di due diligence; si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti: Abramo Customer Care S.p.A., Almaviva Contact S.p.A., Comdata S.p.A. e Call & Call Holding S.p.A.

Fase di due diligence

In data 14 gennaio 2015, contestualmente all'apertura della data room virtuale che poi è stata chiusa in data 29 gennaio 2014, è stato dato avvio alla fase di due diligence della procedura di cessione del Ramo d'Azienda.

Durante tale fase sono state messe a disposizione dei 4 partecipanti le informazioni di carattere economico-finanziario, legale, tecnico e amministrativo necessarie a una completa valutazione del Ramo d'azienda oggetto di cessione, e in particolare:

- documentazione contabile e tecnica di dettaglio in ordine al perimetro di cessione del Ramo d'azienda;
- piano Industriale del Ramo d'azienda;
- contratti e rapporti giuridici in essere in capo al Ramo d'azienda;
- altra documentazione di carattere economico-finanziario, legale, tecnico e amministrativo, atta a consentire le apposite valutazioni ai potenziali acquirenti.

Le controparti hanno mostrato interesse all'acquisto del Ramo d'azienda, effettuando accessi in data room virtuale con regolarità e frequenza e inviando quesiti che sono stati prontamente riscontrati dalla gestione commissariale.

Nomina dell'esperto ai fini della relazione di stima del valore economico del Ramo d'azienda

In data 9 dicembre 2014, gli scriventi hanno incaricato della stima, ai sensi degli articoli 62 e 63 del d. lgs. n. 270/1999, del valore economico del Ramo d'azienda il dott. Alberto Guiotto, Dottore commercialista e Revisore dei conti con studio in Parma, Viale Mentana 150 (di seguito il "Perito").

Il Perito in data 27 gennaio 2015 inviava ai Commissari una perizia giurata in cui stimava il valore del complesso aziendale appartenente alla Infocontact pari a Euro 3,154 milioni di cui Euro 1,526 milioni attribuibili al Ramo di Rende e Euro 1,626 milioni al Ramo di Lamezia. Successivamente in data 3 febbraio il Perito inviava ai Commissari un documento contenente alcune precisazioni in merito alla valutazione effettuata ed una comparazione tra una valutazione in continuità aziendale e una valutazione in ambito liquidatorio atomistico che individuava in Euro -673.000 il valore del complesso aziendale in tal senso.

Fase di assegnazione dei Rami Aziendali

In data 2 febbraio 2015 tre (Abramo Customar Care S.p.A., Call&Call Holding S.p.A. e Comdata S.p.A.) dei quattro soggetti che avevano svolto l'attività di due diligence formulavano una propria offerta vincolante (di seguito l'"**Offerta Vincolante**") comprensiva, tra l'altro, del piano industriale e finanziario di prosecuzione delle attività imprenditoriali di interesse per almeno un biennio, ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3, della Legge Prodi Bis (il "**Piano**"). In data 6 febbraio 2015 su sollecitazioni dei Commissari Straordinari i tre offerenti inviavano lettere con le quali miglioravano le condizioni di offerta. In pari data i Commissari Straordinari inviavano al Comitato di Sorveglianza e al Mise un'istanza nella quale davano il proprio parere favorevole circa l'assegnazione provvisoria del Ramo d'Azienda di Rende e di Lamezia rispettivamente agli offerenti Comdata S.p.A. e Abramo Customer Care S.p.A.

Vi è da precisare che nessuna delle Offerte Vincolanti pervenute, coprivano l'intero perimetro del Complesso Aziendale della Infocontact. Più precisamente erano state ricevute due offerte per il ramo aziendale di Lamezia Terme ed una sola offerta per il ramo di Rende. Nessuna delle offerte pervenute copriva le sedi periferiche e tutte prevedevano di concentrare la forza lavoro presso i siti principali di Lamezia e Rende, pur garantendo il mantenimento del rapporto contrattuale ai collaboratori e dipendenti presenti nei centri periferici che si fossero resi disponibili a prestare la propria prestazione lavorativa presso la sede centrale di pertinenza del Ramo di Azienda. Inoltre tutte le offerte prevedevano un perimetro di personale dipendente complessivamente inferiore a quello in forza alla data del 6 febbraio 2015, con conseguenti esuberi, e prevedevano il passaggio da tempo pieno a tempo parziale della maggior parte dei rapporti di lavoro subordinati, il tutto nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento di azienda previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428.

I Commissari Straordinari hanno, pertanto, proceduto ad un esame di tutte le offerte pervenute tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità delle offerte e del piano di prosecuzione delle attività indipendentemente da quelle presentate anche con riguardo alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali.

In particolare per il Ramo di Lamezia, Abramo Customer Care S.p.A. aveva offerto un corrispettivo di acquisto pari ad Euro 850.000 impegnandosi ad assumere 1.035 persone su un totale di 1.106. Per il Ramo di Rende, Comdata S.p.A. aveva offerto un corrispettivo pari ad Euro 680.000 impegnandosi ad assumere 455 persone su 485.

Nella suddetta istanza dei Commissari Straordinari veniva rilevato come, per quanto riguardava la valutazione economica del Ramo di Azienda, tutte le offerte si discostavano dal valore di perizia di Infocontact in continuità aziendale fornita dal Perito mentre risultano ben superiori alla valutazione, effettuata dal Perito, in ipotesi di liquidazione tipica delle amministrazioni straordinarie con programma di cessione (art. 27 comma 2 Legge 270/1999).

Appare opportuno ricordare che Infocontact operava nel mercato dei call center e, in particolare, nel settore dei c.d. servizi di outsourcing customer care che, tipicamente sono svolti da tali società sulla base di commesse di breve durata assegnate mediante processi competitivi da clienti generalmente di grandi dimensioni. In considerazione dello stato di insolvenza, Infocontact era impossibilitata a partecipare a gare per l'ottenimento di nuove commesse e pertanto l'eventuale slittamento della tempistica di cessione dei Rami Aziendali, prevista nel Bando, avrebbe comportato un ulteriore depauperamento dell'avviamento aziendale. Inoltre i soggetti che avevano avuto accesso alla fase di Due Dillgence risultavano essere i primi 4 player del settore, a livello nazionale per dimensioni di fatturato.

Stante le considerazioni sopra esposte, i Commissari hanno espresso parere favorevole

all'assegnazione dei Rami Aziendali di Rende e di Lamezia rispettivamente alle società Comdata S.p.A. e Abramo Customer Care S.p.A., pur risultanti entrambi al di sotto del valore in continuità dei rami espresso dal Perito, ma accettabili, secondo i Commissari, nell'interesse dei lavoratori e dei creditori permettendo di chiudere al più presto con il passaggio in gruppi aziendali solidi ed affidabili, tra i primissimi operatori del settore a livello nazionale.

Tale parere da parte dei Commissari Straordinari scaturiva dalla constatazione che le alternative perseguibili alla cessione aziendale erano o il tentativo di rilancio aziendale mediante un nuovo programma di risanamento ovvero la riapertura di un nuovo bando di gara.

A parere dei Commissari Straordinari tali alternative erano da non considerare, in quanto da una parte il risanamento as is, data la tipologia di business e delle scadenze contrattuali con la clientela sarebbe stata pressochè impossibile, e dall'altra procrastinare la gestione aziendale avrebbe generato ulteriori perdite in prededuzione a danno dei creditori, senza la garanzia di ricevere offerte di acquisto dei Rami d'Azienda migliori rispetto a quelle pervenute. Infine veniva rimarcato che il valore indicato in ciascuna delle due offerte risultava comunque ampiamente superiore al valore di liquidazione rispettivamente stimato dal Perito e che si sarebbe ottenuto in caso di fallimento.

In data 10 febbraio 2015 il Comitato di Sorveglianza della Infocontact esprimeva parere favorevole ex art. 46 del d.lgs. n. 270 del 1999 all'operazione di cessione del Ramo di Azienda di Rende a Comdata e del Ramo di Azienda di Lamezia ad Abramo Customercare S.p.A. alle condizioni proposte da queste ultime.

In data 17 febbraio 2015 il MISE, rilasciava la propria autorizzazione all'operazione di trasferimento dei due suddetti rami aziendali, ai sensi dell'art. 42 del d. Lgs n. 270 del 1999.

Con lettere del 17 febbraio 2015 Infocontact unitamente a Comdata S.p.A. e ad Abramo Customercare S.p.A., relativamente ai rispettivi rami di azienda loro assegnati, hanno avviato la procedura sindacale ex art. 47, comma 1, 4 bis e 5, Legge n. 428/1990, fornendo ai soggetti sindacali competenti (Segreterie Nazionali e territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni unitamente alle RSU) le informazioni previste per legge ed indicando fra l'altro, il numero di dipendenti mantenibili nel ramo acquisendo, nonché le relative condizioni di passaggio ai sensi della citata normativa in deroga.

Nel corso dei mesi di febbraio e di marzo vi sono stati numerosi incontri tra le varie parti coinvolti durante i quali i Commissari hanno svolto il ruolo di mediatori tra cessionari e sindacati. Tali trattative sono state concluse positivamente.

Difatti in data 27 marzo 2015 veniva sottoscritto un verbale di accordo sindacale ex art. 47, comma 4 bis e 5 L. 428/90 ed ex art. 63, quarto comma, D.Lgs n. 270/1999, tra la Infocontact, Comdata Eos S.r.l. (società controllata al 100% da Comdata S.p.A.) e le RSU dell'unità produttiva di Rende per la cessione del ramo Infocontact di Rende che non prevedeva le cosiddette sedi periferiche collegate al ramo. Tale accordo prevedeva altresì l'assunzione dei dipendenti e il "rinnovo" contrattuale dei collaboratori, della Infocontact, dislocati nei centri periferici afferenti al Ramo di Rende che fossero stati disponibili a prestare servizio presso la sede di Rende.

In data 30 aprile 2015 veniva sottoscritto, davanti al notaio Maccarini di Milano, l'atto notarile del contratto di compravendita di azienda del Ramo di Rende tra Comdata Eos S.r.l. e la Infocontact che prevedeva la cessione del Ramo a far data dal 1 maggio 2015.

In data 11 maggio 2015 veniva sottoscritto un verbale di accordo sindacale ex art. 47, comma 4 bis e 5 L. 428/90 ed ex art. 63, quarto comma, D.Lgs n. 270/1999, tra la Infocontact, Abramo Customercare S.p.A. e le RSU dell'unità produttiva di Lamezia per la cessione del ramo Infocontact di Lamezia che non prevedeva le cosiddette sedi periferiche

collegate al ramo. Tale accordo prevedeva altresì l'assunzione dei dipendenti e il "rinnovo" contrattuale dei collaboratori, della Infocontact, dislocati nei centri periferici afferenti al Ramo di Lamezia che fossero stati disponibili a prestare servizio presso la sede di Lamezia.

In data 29 maggio 2015 veniva sottoscritto, davanti al notaio Guglielmo di Catanzaro, l'atto notarile del contratto di compravendita di azienda del Ramo di Lamezia tra Abramo Customercare S.p.A. e la Infocontact che prevedeva la cessione del Ramo a far data dal 1 giugno 2015.

Si sottolinea come entrambi i contratti di compravendita dei rami aziendali rispettassero le condizioni indicate dal MISE per l'autorizzazione del 17/02/2015 (Impegno a proseguire l'attività ed a mantenere i livelli occupazionali per un biennio con fidelizzazione prima richiesta nel contratto di compravendita). Inoltre i suddetti contratti di compravendita prevedono che le cessionarie inviino ai Commissari alla scadenza di ogni semestre successivo la data della stipula del contratto di compravendita (e per un periodo pari a 24 mesi) una relazione in cui evidenzino l'andamento gestionale del ramo acquistato e il rispetto degli impegni assunti contrattualmente. Le relazioni ricevute da entrambi i cessionari alla fine del primo semestre confermano che le attività continuano regolarmente ad essere operate dai cessionari e al momento vi sono riscontri estremamente positivi sull'andamento della gestione aziendale.

Gestione commissariale post cessione dei rami aziendali

Nei mesi di maggio e giugno i Commissari Straordinari, avendo avuto la certezza (i) della cessione a titolo definitivo dei centri principali di Lamezia e di Rende, (ii) che tutti i dipendenti e la quasi totalità dei collaboratori della Infocontact, dislocati nei centri periferici afferenti ai rispettivi rami di Lamezia e di Rende, fossero stati assorbiti dai cessionari, (iii) che i contratti di fornitura di servizi *outbound* ai clienti Telecom S.p.A., Eni

S.p.A. Enel S.p.A. e Vodafone S.p.A., e sui quali i centri periferici basavano la propria operatività, fossero stati trasferiti ai due cessionari, (iv) che non vi fosse alcuna possibilità per la Infocontact di ottenere nuove commesse da nuovi clienti da operare presso i centri periferici, (v) che non vi fosse alcun soggetto industriale "serio" disponibile a rilevare l'insieme dei centri periferici (mentre singolarmente le attrezzature e mobilio presenti in due centri periferici sono stati ceduti a ex dipendenti che hanno intrapreso l'attività di call center *outbound* per conto terzi) hanno provveduto a disdettare i vari contratti di locazione e le utenze afferenti ai centri periferici. Per i Commissari Straordinari, non era stato possibile anticipare tali operazioni in quanto non vi era certezza né che le cessioni sarebbero effettivamente avvenute verso i due offerenti (si noti che le trattative con i rappresentanti sindacali sono durate alcuni mesi e in varie occasioni si è rischiate la rottura delle stesse. Inoltre vi erano altre cause ostative che rendevano non certe le cessioni), né, soprattutto, la tempistica esatta con la quale i rami sarebbero stati trasferiti. Nei mesi di giugno e luglio 2015 i Commissari Straordinari hanno provveduto al trasferimento delle attrezzature (pc, condizionatori, etc..) e mobili presenti nei vari centri periferici presso un deposito localizzato nella zona industriale di Lamezia Terme, e hanno riconsegnato l'utilizzo dei vari centri periferici ai singoli proprietari. Tali beni sono stati poi ceduti in parte a piccoli lotti e per la parte residua in blocco ad un unico soggetto (il cui valore di inventario era pari a circa Euro 26.000) dopo la pubblicazione di annunci di vendita effettuate su alcuni siti e giornali.

Sino alle date di cessione dei rami aziendali l'attività di impresa è continuata regolarmente sotto la guida dei Commissari Straordinari. I rami aziendali ceduti rappresentavano la quasi totalità dell'intero complesso aziendale e degli stessi facevano parte circa il 95% dei dipendenti e collaboratori. Nonostante ciò alcune decine di dipendenti e collaboratori inclusi nei rami aziendali e quindi configurabili come "personale mantenibile" hanno

rifiutato volontariamente, da un lato di aderire al piano di esodo incentivato concordato tra i Commissari e le sigle sindacali resosi necessario al fine di favorire la positiva chiusura delle trattative con i cessionari e, dall'altro di aderire al trasferimento dei rami aziendali presso i cessionari.

Nel mese di maggio e giugno i Commissari hanno provveduto, mediante accordi sindacali ed in esecuzione di accordi di cessione dei rami di Rende e di Lamezia Terme, a licenziare tutti i dipendenti non rientranti nel perimetro dei rami aziendali ceduti e tutti i dipendenti configurabili, ai sensi dei predetti accordi di cessione, come "personale mantenibile" che avevano rifiutato il passaggio alle dipendenze dei cessionari. Vi è da segnalare che, nonostante gli accordi sindacali alcuni ex dipendenti hanno prima impugnato il licenziamento e poi chiamato in giudizio la Società che pertanto ha provveduto ad incaricare un legale per la difesa. Alcuni di tali giudizi sono già stati instaurati, altri sono in fase di imminente instaurazione.

Nel mese di giugno 2015 i Commissari, al fine di minimizzare il più possibile i costi gestionali hanno altresì provveduto al licenziamento mediante accordo conciliativo di tutti i dirigenti aziendali (4 persone) e del personale amministrativo ritenuto non necessario mantenendo, quindi, in organico una sola dipendente (impiegata amministrativa). Inoltre hanno provveduto a disdettare il contratto di locazione della sede amministrativa e legale originaria sita in Roma, Via A. Allegri da Correggio 13, trasferendola presso altri uffici, sempre nel Comune di Roma, con un risparmio sensibile di costi generali (mediante contratto di full service), inerenti alla gestione della sede amministrativa (unica sede rimasta). Si evidenzia che i Commissari hanno potuto intraprendere tali misure di riduzione di costo soltanto una volta avuta la certezza della cessione dei rami aziendali in quanto le trattative tra la Società, i cessionari e le rappresentanze sindacali si sono prorogate oltre le previsioni iniziali e hanno rischiato, in

molteplici, occasioni di essere definitivamente interrotte.

In data 2 luglio 2015 i Commissari Straordinari provvedevano, inoltre, a depositare presso il Tribunale di Lamezia Terme l'istanza per la dichiarazione di cessazione dell'esercizio di impresa ex art. 73 Legge Prodi Bis, la quale è stata emessa con dispositivo del Giudice Delegato in data 20 ottobre 2015 e pubblicata in data 23 ottobre 2015.

Allo stato attuale l'attività dei Commissari Straordinari è volta in particolar modo:

- (a) al recupero dell'attivo mediante l'incasso dei crediti commerciali, dei crediti verso il Ministero del Welfare e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- (b) gestione dello stato passivo che è stato ormai definito (salvo accantonamenti di somme in prededuzione o a fondo rischi derivanti da cause di opposizione dello stato passivo) poiché in data 12 aprile 2016 sono terminate le udienze per l'ammissione delle istanze tardive, ed essendo decorso più di un anno dalla pubblicazione (26 gennaio 2015) del "Verbale di esame e di formazione dello stato passivo e dei crediti e delle rivendiche tempestive". Gli importi complessivamente ammessi dal Giudice Delegato al passivo della Procedura ammontano ad Euro 64.215.247,57 di cui: Euro 90.000 in prededuzione, Euro 60.645.720,18 in privilegio ed Euro 3.479.527,39 in chirografo;
- (c) gestione del contenzioso passivo in particolar modo derivante da cause di opposizioni allo stato passivo e da cause di natura giuslavoristica;
- (d) gestione del contenzioso attivo in particolar modo quello relativo alle azioni di responsabilità verso ex amministratori e soci, i cui esiti degli ipotizzabili giudizi rappresentano, attualmente, ad eccezione delle disponibilità liquide, la posta attiva di maggiore rilievo nel patrimonio sociale.

5. La gestione della Infoconnect dalla data di dichiarazione di insolvenza ad oggi

Stante quanto sopra illustrato, va da sé che la gestione aziendale di Infoconnect, da parte prima del Commissario Giudiziale e poi da parte dei Commissari Straordinari, sia stata fortemente influenzata dalle vicende che hanno contraddistinto la gestione operativa e della procedura di cessione della Infocontact. In sostanza il Commissario Giudiziale ha da un lato, provveduto a mantenere attivo il contratto di fornitura del servizio di connettività già in essere tra la Infoconnect e la Infocontact e, dall'altro ha ridotto, progressivamente, durante i mesi intercorsi, i costi operativi fino a *de facto* azzerandoli (ad eccezione dei costi amministrativi di liquidazione societaria). A proposito del sopracitato contratto di fornitura di connettività, occorre ricordare come i servizi prestati dalla Infoconnect alla Infocontact fossero funzionali ed essenziali per lo svolgimento delle attività di *outbound* svolte dalla Infocontact nei centri periferici. Difatti la minima interruzione, anche per un breve lasso temporale, tra un singolo centro periferico e la sede principale di riferimento avrebbe (come in effetti è stato in alcuni casi) comportato l'impossibilità di svolgere il servizio per il cliente del centro periferico con conseguenze economiche significative per la Infocontact. Come si è già scritto in precedenza, non avendo né la certezza della cessione dei rami di azienda Infocontact, né tantomeno dell'eventuale esatto giorno in cui sarebbe potuta avvenire tale cessione, il Commissario Giudiziale è stato costretto a mantenere, sino al 31 maggio 2015 (giorno della effettiva cessione del Ramo di Lamezia Terme), l'intera forza lavoro (3 tecnici rimasti, dopo le dimissioni volontarie presentate il 6 marzo 2015 da un tecnico, e 1 impiegata amministrativa) per poi procedere al loro licenziamento senza indugio (lettera di licenziamento inviata il 5 giugno 2015) appena completata la cessione dei rami di Infocontact. Appare utile evidenziare al momento del licenziamento (e anche ad oggi) non è stata riscontrata alcuna contestazione da parte dei dipendenti.

Nel periodo intercorso dall'accettazione dell'incarico sino al deposito della relazione ex art 28 d.lgs 270/99, oltre a gestire l'attività corrente necessaria a mantenere in pieno

utilizzo la rete di connessione funzionale alle attività Infocontact, il Commissario Giudiziale si è attivato, da un lato a comprendere il più possibile il valore effettivo dei beni aziendali e le eventuali possibilità di riconversione industriale dell'azienda ovvero di diverso utilizzo degli stessi beni; dall'altro a valutare le eventuali possibilità di risanamento finanziario e patrimoniale della Società. Le risultanze di tali analisi empiriche sono state poi descritte e sintetizzate dallo stesso Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 28 e 81 D.lgs 270/99 depositata in data 08.10.2015, nella quale pur concludendo in senso favorevole all'attrazione di Infoconnect alla Procedura manifestava l'impossibilità di riequilibrio economico delle attività di Infoconnect e di risanamento della società.

In particolare il Commissario Giudiziale di Infoconnect nelle conclusioni della sopracitata relazione osservava come l'art. 81 comma 2 della Legge Prodi Bis prevede che: *"le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali nei modi indicati dall'art. 27, comma, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese per il raggiungimento degli obiettivi della procedura"*.

Difatti il Commissario Giudiziale volendo dimostrare l'opportunità di una gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, nella medesima relazione aveva descritto in numerosi punti i vari collegamenti sia di tipo economico – patrimoniale sia di tipo gestionale che erano intercorsi e che sono tuttora in atto tra la Infocontact e la Infoconnect. A tal proposito si rammentavano:

- le partite credito / debito sorte tra le due società a seguito del rapporto di fornitura di connessione alla Infocontact da parte della Infoconnect;
- la suddivisione degli oneri per lo smontaggio e il deposito delle apparecchiature costituenti la rete di connessione che attualmente sono site su tralicci ed edifici i cui contratti di locazione erano in carico ad Infocontact;

- eventuali crediti / debiti da regolare una volta individuata la reale proprietà di alcuni cespiti aziendali facenti parte della fornitura acquistata per far fronte alla commessa "Wifi Comune di Lamezia",
- la gestione amministrativa e finanziaria della Infoconnect che è tuttora effettuata dall'ufficio amministrativo della Infocontact essendo la Infoconnect priva, da sempre, di tali funzioni;
- i rapporti storici della Infocontact con Wind che hanno, de facto, influenzato anche i rapporti tra la Infoconnect e la stessa Wind (suo principale fornitore e creditore).

Infine veniva ricordato che gli amministratori della Infoconnect erano i medesimi della Infocontact. Nella sopracitata relazione veniva più volte affermato che erano in corso delle trattative tra i Commissari Straordinari di Infocontact e le famiglie Pane e Graziani, volte al raggiungimento di un accordo transattivo che potesse evitare l'avvio di una causa relativa ad azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori. Ritenendo probabile che anche un nominando commissario straordinario ovvero curatore fallimentare di Infoconnect potesse rilevare responsabilità, circa le cause del dissesto (ovvero atti di malagestio), da parte degli ex amministratori della Società e di conseguenza minacciare o instaurare una causa per accertare tali responsabilità, il Commissario Giudiziale evidenziava la totale coincidenza, tra Infocontact e Infoconnect, degli amministratori contro cui un'eventuale causa potesse essere promossa. Pur promuovendo, necessariamente, giudizi divisi tra Infoconnect e Infocontact appariva evidente che eventuali trattative, volte al raggiungimento di una soluzione transattiva, dovessero tenere in considerazione, in modo congiunto, delle possibilità economiche e finanziarie dei soggetti a cui le eventuali richieste risarcitorie sono rivolte. Pertanto va da sé che, anche al fine di minimizzare i costi per le procedure, appariva opportuno che eventuali cause ovvero trattative avessero un'unica regola, ossia quella dei Commissari Straordinari.

Le considerazioni del Commissario Giudiziale venivano condivise dal Tribunale di Lamezia Terme che nel decreto di apertura dell'amministrazione straordinaria ex art 30 d.lgs 270/99 della Infoconnect, pubblicato in data 30.03.2016 motivava la decisione Intrapresa nel seguente modo:

*"**ritenute** integralmente condivisibili, in quanto sorrette da approfondita, puntuale e prudente valutazione, le conclusioni cui è pervenuto il Commissario Giudiziale, giacché:*

- *omissis*
- *per altro verso, la posta attiva di maggiore rilievo nel patrimonio della Infoconnect s.r.l., è rappresentata dagli esiti degli ipotizzabili giudizi di responsabilità nei confronti dei gestori comuni delle due società del gruppo, che hanno operato in una evidente ottica di unitarietà del disegno imprenditoriale, sì che le relative condotte possono essere sussunte in un unico vasto contesto e risultano essere state determinate da scelte tra loro correlate; pertanto la gestione separata delle trattative volte ad una definizione bonaria o dei giudizi tesi ad un accertamento contenzioso delle suddette responsabilità si appalesa irrazionale, mentre la gestione unitaria delle posizioni - che comporta, evidentemente, la gestione unitaria dell'insolvenza - è idonea a rendere di maggiore interesse un'eventuale definizione transattiva delle possibili vertenze;*

rilevato che, quindi, il quadro così ricostruito è idoneo a collocarsi nell'ambito di applicazione dell'art. 81 co. 2 ultima parte d.lgs 270/99, come sopra delineato in termini di diritto;

ritenuto comunque, che in questa sede, il tribunale possa solo effettuare un giudizio probabilistico in merito all'opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza, sulla scorta degli elementi evidenziati dal Commissario Giudiziale e del parere reso dal competente Dicastero, senza che tanto implichi, di necessità, che quei fattori futuri ed eventuali che giustificano, in valutazione ex ante, la possibilità di una definizione transattiva unitaria di tutte le posizioni di responsabilità (e che quindi, sorreggano l'opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza), debbano necessariamente realizzarsi, non potendo il tribunale

che confidare, in questa sede, nella correttezza della valutazione tecnica e della prospettazione dei fatti espresse dal Commissario Giudiziale e dal MISE, che più direttamente hanno già sondato il terreno in merito alla possibile definizione transattiva congiunta e unitaria più volte ricordata;

rilevato, tuttavia che ciò non impedisce l'apertura della procedura, atteso che il giudizio sulla realizzabilità del programma congiunto e di quella gestione unitaria, cui ha fatto riferimento il Commissario Giudiziale nella sua relazione e alla quale ha dato pieno avallo il MISE, deve essere valutato dal tribunale, in questa sede, in termini di logicità e correttezza di prospettazione, rimanendo le future scelte rimesse alle competenze del nominando organo commissariale e del MISE, responsabili dell'attuazione concreta del programma di gestione unitaria dell'insolvenza (che sorregge l'attrazione ex art. 81 d.lgs 270/99 nei termini prospettati dal Commissario e fatti propri dal Ministero, affinché quelle prospettazioni non si rilevino mere ipotesi astratte".

Dalla data di cessione dei rami aziendali della Infocontact, la Infoconnect è in sostanza una società priva di attività operativa. Come sopra illustrato i dipendenti sono stati licenziati e le attrezzature di connessione sono state completamente smontate e riposte presso un deposito sito in Lamezia Terme, in attesa di determinare in *primis* chi sia il titolare effettivo (Wind Telecomunicazioni S.p.A. in forza dei contratti di leasing esistenti o Infoconnect) e poi quale utilizzo farne.

Inoltre è stato predisposto il progetto di stato passivo delle domande tempestive, reso esecutivo dal G.D. il 26.5.2015, che ha evidenziato l'ammissione al passivo della Procedura di n. 11 creditori per complessivi €. 61.752,42 di cui: €. 59.552,42 in privilegio ed €. 2.200 in chirografo.

È stato altresì predisposto il progetto di stato passivo delle domande tardive, reso esecutivo dal G.D. il 12.10.2015, che ha evidenziato l'ammissione al passivo della Procedura di n. 4 creditori per complessivi €. 303.790,29 di cui: €. 49.844,10 in privilegio e €. 253.946,19 in chirografo. Al termine delle udienze di verifica dello stato passivo sono

stati pertanto ammessi n. 15 creditori, per complessivi €. 365.542,71 di cui: €. 109.396,52 in privilegio ed €. 256.146,19 in chirografo. Occorre segnalare che Wind Telecomunicazioni S.p.A. non ha richiesto nella propria domanda di ammissione allo stato passivo la restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing pur non avendo, correttamente considerato come crediti le somme eventualmente dovute in forza dei riscatti, ma soltanto le rate scadute del leasing (pari al 100% delle rate essendo i contratti già scaduti alla Data di dichiarazione di insolvenza della Infoconnect). Essendo, pertanto, decorso alla data della redazione della presente relazione, un anno dalla pubblicazione del decreto di ammissione allo stato passivo nel quale anche il Giudice Delegato non citava la restituzione dei beni al creditore, e non avendo, Wind Telecomunicazione S.p.A., effettuato ulteriori richieste tardive di ammissione allo stato passivo, i Commissari Straordinari ritengono che tali beni siano parte integrante del patrimonio della società e che Wind Telecomunicazione S.p.A. debba ritenersi soddisfatta nel concorso dei creditori di medesimo rango.

Occorre evidenziare che già a dicembre 2014 i Commissari Straordinari, in previsione di una potenziale eventuale transazione tra Infoconnect ed Infocontact relativa alla compravendita della rete tra le due società (operazione volta a rendere autonoma Infocontact e quindi rendere più agevole una cessione dell'azienda) avevano incaricato l'ing. Marco Capani di redigere una perizia sullo stato della rete e sia sul suo valore in uso sia sul suo valore in caso di realizzo nel caso in cui gli apparati (oggetto dei contratti di leasing di cui sopra) ancora funzionanti ed operativamente attivi fossero stati smontati e dismessi.

Tale perizia, firmata e consegnata il 27 febbraio 2014, si riferisce agli apparati disponibili a tale data. Difatti è necessario evidenziare che nel tempo trascorso dalla redazione della suddetta perizia alla data della redazione della presente relazione, alcuni apparati si sono rotti e alcuni apparati che erano in deposito sono stati usati come pezzi di ricambio per riparazioni sulla rete.

Il perito Ing. Capani nella propria relazione sottolinea: *“dal punto di vista dello stato di conservazione degli apparati, questi risultano essere in discreto stato ma funzionali, dovuto soprattutto a una non propriamente installazione a regola d'arte e da una scelta di componenti per il fissaggio (staffe, pali, controventi) non idonei e di scarsa qualità”*

Il Commissario Giudiziale nella relazione ex art 28 d.lgs 270/99 evidenziava che la fornitura di tutta la rete di connessione (sia la fornitura degli apparati, sia la messa in opera e la configurazione degli stessi) fosse stata effettuata dalla Maxfon S.r.l., ossia la società riconducibile all'Ing. Tommaso Aniello ossia il socio di minoranza della Infoconnect. Vi è da sottolineare come in tale valore di fornitura (circa 800 mila euro) finanziato attraverso i due contratti di leasing Wind, il valore della messa in opera e della configurazione fosse preponderante.

Il perito Capani nelle sue considerazioni alla base della stima evidenziava come: *“l'avanzamento tecnologico ottenuto negli ultimi 4 anni, e la disponibilità di soluzioni tecnologiche a minor costo comporta di conseguenza la possibilità di realizzare quanto in scopo ad un prezzo oggi inferiore di quanto avvenuto in passato, che al momento della redazione della presente perizia si ignora. Si consideri inoltre che la tecnologia ha compiuto negli anni numerosi progressi andando ad aumentare sempre più le performance dei prodotti abbattendo drasticamente i costi.”*

Il perito Capani esprimeva due valutazioni ossia: (i) il “Valore di realizzo” dell'insieme degli apparati, ossia quello che potrebbe essere teoricamente raggiungibile nel caso in cui un acquirente fosse disposto a comprare l'insieme di antenne, router, ups e armadi, etc, già smontati, che viene individuato in € 59.145,12 e (ii) il “Valore Tecnico della rete”, quindi il valore della rete mantenuta installata e in funzione che viene individuato in € 68.334,48. Si può ragionevolmente sostenere che, alla luce della chiusura dei centri effettuata e delle conseguenti dismissioni, la fotografia fatta dalla perizia, oggi non è più veritiera ed essendo i beni oggetto della perizia tipicamente soggetti a rapida obsolescenza e non più funzionanti da circa un anno che il valore attuale delle attrezzature già smontate sia sensibilmente inferiore ad € 59.145 individuato nella perizia.

Inoltre, il Commissario Giudiziale segnalava che, con l'ausilio del Perito e della struttura di Infoconnect aveva cercato di indagare se il valore finanziato da Wind Telecomunicazioni S.p.A. e quindi il valore della fornitura totale fosse congruo con i valori riscontrabili sul mercato nel periodo in cui era stata effettuata la medesima fornitura.

Tali analisi aveva portato ad un risultato preliminare che evidenziava come per acquistare i beni elencati nei due contratti di leasing, la Infoconnect avesse già "onorato" dei leasing sottoscritti nel 2011 per un totale complessivo di € 798.682,52, mentre se nel 2011/2012 avesse optato di acquistare gli stessi beni direttamente dai rivenditori autorizzati, avrebbe affrontato una spesa complessiva di € 214.596,20 a cui andrebbe aggiunto l'onere per la progettazione e l'installazione. In ogni caso la differenza, pur considerando un probabile costo di installazione, appare sensibile e meritevole di eventuali approfondimenti.

6. Il rendiconto della Infoconnect dalla data di dichiarazione di insolvenza al 30 aprile 2016

Il rendiconto di gestione della Procedura, dalla data della sentenza della dichiarazione di insolvenza (11.2.2015) alla data del decreto di nomina dei Commissari Straordinari (30.4.2016), evidenzia:

ENTRATE, per complessivi	€.	97.335,46
USCITE, per complessivi	€.	89.499,22
SOMMA RESIDUA	€.	7.836,24

La differenza tra entrate e uscite (che sono illustrate dettagliatamente nella tabella sottostante), pari ad €. 7.836,24, risulta pari al saldo della cassa contanti per €. 117.02 ed agli importi presenti sul conto corrente intestato alla Procedura n. 096570653716 acceso presso Veneto Banca Spa, filiale n. 96 di €. 7.719,22.

RENDICONTO DI GESTIONE DALL'11 FEBBRAIO 2015 AL 30 APRILE 2016	
ENTRATE	
SALDO CASSA ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA (11/2/2015)	189,56
SALDO C/C BANCA POPOLARE DI VICENZA ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA	914,78
INTERESSI ATTIVI BANCARI	1,12
INCASSO CREDITI DA INFOCONTACT	96.230,00
TOTALE ENTRATE	97.335,46
USCITE	
SPESE GENERALI DELLA PROCEDURA	
AGENZIA SALARIA FT. 1150+1248+2368+2368+39076	15.024,44
ENI S.P.A. FT 9006724	1.020,37
KAIROS GROUP SRLS FT 1	1.852,00
INFOCERT FT VOI/16082552	3.721,00
ZUCCHETTI FT 24652 + 34329	30,50
PRONTOBOLLO FT 481	256,20
TIPOGRAFIA GIANNETTI GIOVANNI FT/22	10,00
F24 IMPOSTE E TASSE	30,50
SPESE BANCARIE	7.848,60
SPESE POSTALI	223,23
SPESE PERSONALE DIPENDENTE	32,04
DIPENDENTI	64.815,92
F24 INPS E RITENUTE	40.086,86
COADIUTORI, CONSULENZE ESPERTI E ASSISTENZA LEGALE	24.729,06
ASSISTENZA DOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO	9.658,86
CONSULENTE FISCALE	8.800,00
	858,86
TOTALE USCITE	89.499,22

7. Stato analitico delle attività della Infoconnect alla data del 30 aprile 2016

La situazione patrimoniale al 30 aprile 2016 redatta sulla scorta della contabilità aziendale evidenzia le seguenti attività:

Immobilizzazioni Materiali

Le Immobilizzazioni materiali iscritte in contabilità ammontano, al netto dei fondi di ammortamento, ad € 65.963,82. Questi beni, ancora iscritti in contabilità, sono le apparecchiature acquistate nel 2013 per il progetto "Wifi Lamezia", ossia una gara di

appalto bandita dal Comune di Lamezia Terme finalizzata a collegare i vari centri comunali e vinta da una RTI di cui faceva parte Infocontact. Sembrerebbe che le medesime attrezzature siano parte di una più ampia fornitura di beni acquistati da Infocontact (società facente parte del RTI che si era aggiudicata la commessa) mediante un contratto di noleggio operativo, senza che vi sia stata però una cessione da Infoconnect ad Infocontact. Pertanto è molto difficile capire quali siano i beni di proprietà di Infoconnect e quali facciano parte unicamente del sopracitato contratto di noleggio operativo. In ogni caso vi è da sottolineare che, in realtà, i beni oggetto della fornitura acquisita per il progetto "Wifi-Lamezia" è stata in parte utilizzata, negli ultimi mesi antecedenti la cessione dei rami aziendali Infocontact, come pezzi di ricambio di attrezzature costituenti la rete di Infoconnect (e quindi rientranti nel perimetro di beni periziati dal perito Capani), in parte è depositata presso il Comune di Lamezia e/o il fornitore Maxfon. Infine vi è una parte di fornitura depositata presso gli ex uffici della Infoconnect (e pertanto periziati). In via prudenziale, stante le considerazioni sopra esposte, il valore delle immobilizzazioni materiali è stimato in € 0, in quanto o già rientrante nel perimetro della perizia citata nei paragrafi precedenti, ovvero perché i beni a cui si riferisce il valore sono oggi difficilmente rintracciabili dai Commissari Straordinari.

Si precisa che quanto sopra esposto non prende in considerazione il valore rinvenibile dalla cessione dei beni oggetto dei contratti di leasing stipulati con Wind Telecomunicazione S.p.A. e che pur non avendo mai riscattato, i Commissari Straordinari ritengono essere ormai parte integrante dell'attivo aziendale come illustrato nei capitoli precedenti. Per determinare il valore presumibile di realizzo di tali beni potrebbe essere opportuno richiedere all'Ing. Capani un aggiornamento della perizia effettuata nel corso del 2015.

Crediti Commerciali

Il valore contabile dei crediti commerciali, risulta essere pari ad € 231.800, comprensivo di fatture da emettere per a € 225.936,08. Tali crediti sono tutti verso Infocontact e si

riferiscono: (i) per € 37.141 a canoni relativi al contratto di fornitura di connessione maturati prima del 24 luglio 2014 (data di dichiarazione di insolvenza della Infocontact) di cui € 5.864 già fatturati; (ii) per € 194.659 a canoni relativi al contratto di fornitura di connessione maturati nel periodo 25 luglio 2014 e 31 maggio 2015. Alla luce delle considerazioni soprastanti il valore dei crediti commerciali alla data del 30 aprile 2016 è ricondotto ad € 194.659 in quanto € 37.141 sono da svalutare interamente in quanto riferibili a crediti verso Infocontact per il periodo ante 24 luglio 2014.

Altri crediti

Gli altri crediti ammontano complessivamente ad € 3.242 e sono relativi a crediti verso l'Erario (c.d. "Bonus Renzi"), riferibili al periodo antecedente la data di dichiarazione di insolvenza.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono pari ad €. 7.836,24.

8. Il contenuto del presente programma Integrativo

La gestione unitaria delle "azioni di responsabilità"

Il presente documento assume carattere dichiaratamente Integrativo del Programma di Infocontact, costituendone, sia dal punto di vista giuridico, sia sotto il profilo economico-aziendale, il logico corollario e il necessario completamento, pur con la doverosa precisazione che la *reductio ad unitatem* della gestione delle possibili azioni esperibili nei confronti dei soci ed ex amministratori della Infocontact ed Infoconnect deve costituire un vantaggio per entrambe le Procedure e non un ostacolo al loro positivo esito. I Commissari Straordinari confermano nel presente documento quanto fin qui ipotizzato dagli organi della Procedura relativamente all'utilità di una gestione unitaria delle suddette possibili azioni. A conferma di ciò appare utile ripercorrere in questa sede quali

siano state, fino alla data odierna, le iniziative assunte nell'interesse della Infocontact da parte dei Commissari Straordinari relativamente alle azioni risarcitorie da esperire nei confronti degli ex amministratori e soci della Società.

In primo luogo i Commissari Straordinari hanno incaricato lo Studio Legale Irti di svolgere, nell'interesse della Procedura, le seguenti attività:

- redazione di parere sulle possibili iniziative giudiziarie, nonché sulla fondatezza di esse, verso i presumibili responsabili del dissesto della società;
- trattative stragiudiziali con i detti responsabili;
- redazione di atti giudiziari, ove le trattative non fossero giunte ad una soluzione transattiva.

In particolare, con nota del 7 maggio 2015, lo Studio Legale Irti inviava ai Commissari Straordinari un parere, con indicazione:

- delle azioni giudiziarie esperibili e del relativo fondamento;
- dei possibili destinatari delle azioni (membri dei consigli di amministrazione, sindaci, soci-dominus e società controllanti o collegate);
- delle questioni giuridiche sottese a ciascuna azione.

Il suddetto parere concludeva nel modo seguente:

"Nei limiti e con i rischi appena esaminati, sembra agli autori di questo parere di poter concludere che i commissari:

a) con riferimento ai 'finanziamenti soci, possano: agire per ottenere la ripetizione di quanto indebitamente restituito al sig. Marlano Pane, e agli altri soci, ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ.; e comunque tentare di far dichiarare l'inefficacia, ai sensi degli artt. 65 l. fall. o 2901 cod. civ., di quei rimborsi avvenuti fra il 25 luglio 2013 e il 25 luglio 2012 (o data precedente, sempre che l'azione revocatoria non sia prescritta), ovvero di agire nei confronti degli amministratori, poiché questi, in violazione dell'art. 2467 cod. civ., hanno ridotto la garanzia patrimoniale in danno dei creditori sociali (art. 2394, 1° comma, cod. civ.), effettuando pagamenti in favore dei creditori postergati fra il 25 luglio 2013 e il 25 luglio 2008; medesimo ragionamento vale per gli altri rimborsi in favore dei soci, per i quali non abbiamo ad oggi precise informazioni;

b) con riferimento alla violazione degli artt. 2482-bis e 2482-ter cod. civ., possano agire – previa consulenza tecnica che confermi le irregolarità nella redazione dei bilanci dall'esercizio 2008 a quello 2013 – per far accertare la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione in carica nei predetti anni;

c) con riferimento alla mala gestio, possano agire per far accertare la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione in carica dall'anno 2008 al 2013, ai sensi dell'artt. 2476 cod. civ., con l'onere tuttavia di dimostrare, ove si censurassero scelte imprenditoriali, che gli amministratori non hanno agito in modo informato.

Le suddette azioni potrebbero essere intentate anche nei confronti del collegio sindacale in carica nel rispettivo periodo, con il rischio che la domanda venga rigettata, in quanto l'organo di controllo non avrebbe potuto evitare – per le ragioni indicate nel §. 1.4.3. – l'evento dannoso.

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI

In coerenza con le conclusioni, la misura approssimativa dei danni potrebbe così sintetizzarsi:

a. 'finanziamenti soci'

- domanda restitutoria, ai sensi dell'art. 2467 cod. civ., nei confronti di Mariano Pane: complessivi euro 1.253.384,56, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

- domanda revocatoria, ai sensi dell'art. 67 l. fall. ovvero ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., nei confronti di Mariano Pane: complessivi euro 1.531.998,31, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

- domanda risarcitoria – per i medesimi importi su indicati – nei confronti degli amministratori (ed eventualmente dei sindaci) per aver rimborsato finanziamenti postergati, e così ridotto la garanzia patrimoniale in danno dei creditori. La domanda risarcitoria troverebbe fondamento, nel caso di impossibilità di ottenere la ripetizione delle somme rimborsate ai soci;

b. 'sottocapitalizzazione'

in mancanza di una perizia che determini gli esatti danni derivati alla società dalla violazione, da parte di amministratori e sindaci, degli artt. 2482-bis e 2482-ter cod. civ. e delle norme in tema di redazione di bilancio, non è possibile, come è ovvio, svolgere un preciso conteggio di essi. Tuttavia, a voler muovere dalla sentenza dichiarativa dell'insolvenza – che ha accertato un passivo di euro 80.168.000,00 e un attivo di euro 25.170.000,00 – è possibile fin d'ora indicare che, ove fosse dimostrata l'impossibilità di ricostruire la contabilità ovvero di provare l'esatto ammontare dei danni patiti da Infocontact s.r.l., essi, secondo il noto criterio residuale ed equitativo utilizzato giurisprudenza, potrebbero quantificarsi nella differenza fra attivo e passivo fallimentare; differenza, che, allo stato potrebbe oscillare fra i trenta e i cinquanta milioni di euro;

c. 'mala gestio'

per le condotte configuranti mala gestio non è possibile procedere ad una quantificazione dei danni in assenza di una perizia economico-contabile. Anche qui, tuttavia, è possibile far riferimento al criterio suppletivo, e di natura equitativa, sopra richiamato, e dunque quantificare i danni nella somma provvisoria, che oscilla fra i trenta e i cinquanta milioni di euro.

Precisiamo però che, ove i danni indicati sotto le lettere b e c siano coincidenti, si avrebbe diritto a unico risarcimento”.

Alla luce del parere, i Commissari Straordinari decidevano di far redigere e inviare diffida, datata 12 maggio 2015, nei confronti di tutti i presunti responsabili,¹ ma soltanto taluni di essi fornivano riscontro. Nella diffida, venivano descritte plurime condotte illecite in conformità del parere, e veniva intimato:

“(a) di corrispondere una somma pari ai rimborsi dei finanziamenti indebitamente effettuati da Infocontact s.r.l., che si indicano in euro 2.785.382,87, oltre rivalutazione

¹ Per soci e dominus di infocontact, si intendono i sig.ri: Giuseppe Pane, Paola Pane, Luisa Graziani, Giulia Graziani, Rita Vessicelli, Mariano Pane, Amelia Pane, Vella Di Mario, 3P Holding s.r.l., VAG&Partners s.r.l., Apha Group s.r.l. in liquidazione.

Per i membri del consiglio di amministrazione, i sig.ri: eredi del sig. Alfonso Graziani, nonché i sig.ri Giuseppe Pane, Mariano Pane, Paola Pane.

Per i membri del collegio sindacale, i sig.ri: Emiliano Ciprari, Eduardo Canzoni, Simone V. Brizzi, Raffaele Pontesilli, Fausto Canzoni, Maurizio Petrucci, Domenico Bargelli, Manuela Nardi, Alfio Rosario Gullino, Vincenzo Rocco, Renato Bonarrigo.

e interessi dalla data di percezione di ciascun rimborso e fino al soddisfo, nonché degli ulteriori rimborsi ancora in corso di esatta quantificazione:

(i) ai Soci (3P Holding s.r.l., VAG&Partners s.r.l. e Alpha Group s.r.l. in liquidazione) e i Controllanti (signori Rita Vessichelli, Mariano Pane, Amelia Pane, Vello di Mario, Luisa Graziani, Giulia Graziani, anche nella qualità di eredi del sig. Alfonso Graziani), quali percipienti; nonché in solido e in concorso

(ii) agli Amministratori (eredi del sig. Alfonso Graziani, e i sig.ri Giuseppe Pane, Mariano Pane, Paola Pane) e i Sindaci (signori Emilio Ciprari, Eduardo Canzoni, Simone V. Brizzi, Raffaele Pontesilli, Fausto Canzoni, Maurizio Petrucci, Domenica Barigelli, Manuela Nardi, Alfio R. Gulino, Vincenzo Rocco e Renato Bonarrigo), a titolo di risarcimento del danno;

(b) di risarcire tutti danni subiti e subendi dalla società e dai creditori, quantificati, allo stato e salva migliore specificazione, in euro 50.000.000,00, oltre rivalutazione e interessi:

(i) gli Amministratori (eredi del sig. Alfonso Graziani, nonché i sig.ri Giuseppe Pane, Mariano Pane, Paola Pane), per lo svolgimento dell'attività d'impresa in presenza di perdite di capitale sociale, e di violazione delle norme in materia di redazione dei documenti contabili, nonché quelli dipendenti dalla negligente gestione societaria; e, in solido e in concorso,

(ii) I Sindaci (signori Emilio Ciprari, Eduardo Canzoni, Simone V. Brizzi, Raffaele Pontesilli, Fausto Canzoni, Maurizio Petrucci, Domenica Barigelli, Manuela Nardi, Alfio R. Gulino, Vincenzo Rocco e Renato Bonarrigo), per non aver impedito il compimento dei suddetti atti illeciti; nonché, in solido e in concorso,

(iii) i Soci (3P Holding s.r.l., VAG&Partners s.r.l. e Alpha Group s.r.l. in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti), per aver autorizzato e deciso il compimento dei suddetti atti in danno della società e dei creditori. Seguivano una pluralità di incontri, fra i difensori di Infocontact s.r.l. e i legali

nominati dai destinatari della diffida, al fine di instaurare trattative, le quali, però, non hanno trovato seria adesione da parte dei responsabili”.

A seguito della diffida, venivano instaurate trattative fra le parti. In particolare, lo Studio Legale Irti prendeva contatti e svolgeva plurime riunioni, nei mesi di giugno-luglio 2005, con gli avvocati delle controparti (per le famiglie Pane e Graziani, erano presenti gli avv.ti prof. Romano Vaccarella, prof. Agostino Gambino, Tommaso Manferoce, Francesco Bellini). Le trattative portavano i destinatari della diffida a formulare talune ipotesi transattive, valutate però inadeguate dai Commissari Straordinari, e comunque non compatibili con la procedura concorsuale.

Avendo avuto esito negativo le trattative, i Commissari autorizzavano lo Studio Legale Irti a instaurare un primo giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme (R.G. n. 361/2016; prima udienza fissata al 15 novembre 2016), nel quale è chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“A

A.1) accertare e dichiarare che il sig. Mariano Pane è tenuto alla restituzione delle somme percepite, a titolo di rimborso dei finanziamenti, da parte di Infocontact s.r.l.;

A.2) per l'effetto, condannare il sig. Mariano Pane a restituire in favore di Infocontact s.r.l. in amministrazione straordinaria la somma di euro 2.405.312,19, ovvero la maggior o minor somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo;

A.3) accertare e dichiarare, sempre con riferimento ai detti rimborsi, la responsabilità dei signori Giuseppe Pane, Paola Pane, Luisa Graziani, Roberto Graziani, Giulia Graziani (questi ultimi, in qualità di eredi del sig. Alfonso Graziani);

A.4) per l'effetto, condannare i signori Giuseppe Pane, Paola Pane, e gli eredi del sig. Alfonso Graziani (Luisa Graziani, Roberto Graziani e Giulia Graziani), anche in solido con il detto sig. Mariano Pane, a risarcire i danni in favore di Infocontact s.r.l. in amministrazione straordinaria, quantificati nella somma di euro 2.405.312,19, ovvero nella maggior o minor somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo;

B.

B.1) *accertare che IC Servizi in liquidazione, in persona del legale rappresentante, è debitrice di Infocontact s.r.l. in amministrazione straordinaria, della somma di euro 2.842.524,00 (ovvero in quella maggiore o minore), oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno del dovuto e fino al soddisfo, e conseguentemente condannarla al pagamento di detta somma;*

B.2) *In linea subordinata, ridurre ad equità ovvero fissare equitativamente il canone, pattuito nel contratto di locazione privo di data, stipulato fra Infocontact s.r.l. e IC Servizi s.r.l., e condannare quest'ultima a restituire in favore di Infocontact s.r.l. in amministrazione straordinaria la somma così indebitamente pagata, oltre interessi legali e rivalutazione;*

B.3) *accertare che Infocall s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante, è debitrice di Infocontact s.r.l. in amministrazione straordinaria, della somma di euro 2.183.000,00 (ovvero in quella maggiore o minore), oltre interessi commerciali ai sensi del d.lgs. 231/2002 e rivalutazione dal giorno del dovuto e fino al soddisfo, e conseguentemente condannarla al pagamento di detta somma;*

B.4) *accertare che Infocall sh.p.k., in persona del legale rappresentante, è debitrice di Infocontact s.r.l. in amministrazione straordinaria, della somma di euro 336.000,00 (ovvero in quella maggiore o minore), oltre interessi commerciali ai sensi del d.lgs. 231/2002 – sulla parte di euro 52.000,00 della somma complessiva –, e legali – sulla restante parte –, oltre rivalutazione dal giorno del dovuto e fino al soddisfo, e conseguentemente condannarla al pagamento di detta somma;*

B.5) *accertare che Alpha Group in liquidazione, in persona del legale rappresentante, è debitrice di Infocontact s.r.l. in amministrazione straordinaria, della somma di euro 887.000,00 (ovvero in quella maggiore o minore), oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno del dovuto e fino al soddisfo, e conseguentemente condannarla al pagamento di detta somma;*

B.6) condannare gli ex amministratori di Infocontact s.r.l., signori Mariano Pane, Giuseppe Pane, Paola Pane, e gli eredi del sig. Alfonso Graziani (Luisa Graziani, Roberto Graziani e Giulia Graziani), anche per gli atti posti in essere in qualità di amministratori di Infocall s.r.l. in liquidazione, di Infocall sh.p.k., di Alpha Group s.r.l. in liquidazione e di IC Servizi s.r.l. in liquidazione, nonché le sig.re Luisa Graziani (in qualità di amministratore di Alpha Group s.r.l. in liquidazione e IC Servizi s.r.l. in liquidazione) e Giulia Graziani (in qualità di amministratori di Alpha Group s.r.l. in liquidazione), in solido fra loro, a risarcire i danni in favore di Infocontact s.r.l. in amministrazione straordinaria, quantificati nella somma di euro 6.248.524,00 (ovvero nella maggior o minor somma che si riterrà di giustizia), oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo;

B.7) condannare sig.ri Mariano Pane e Rita Vessichelli (coniuge di questo), Giuseppe Pane, Paola Pane, Amella Pane, nonché Alfonso Graziani Luisa Graziani, Giulia Graziani e Roberto Graziani, in solido fra loro e con le società e amministratori suddetti, a risarcire i danni in favore di Infocontact s.r.l. in amministrazione straordinaria, quantificati nella somma di euro 6.248.524,00 (ovvero nella maggior o minor somma che si riterrà di giustizia), oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo. ...”.

Si precisa che il detto giudizio riguarda soltanto taluni profili di responsabilità dei convenuti, e non comprende invece le domande risarcitorie di maggior rilievo (quantificabili in circa 40 milioni di euro). Difatti, i Commissari Straordinari hanno preferito instaurare una prima causa, che raccogliesse domande di natura documentale, per esaminare gli effetti che essa produrrà anche rispetto alla ripresa delle trattative, posticipando così la controversia più complessa sia in termini giuridici che in termini istruttori (essa, difatti, richiede una complessa perizia preliminare di natura economico-contabile).

Relativamente alle iniziative esperibili nell'interesse di Infoconnect verso socie ed ex amministratori i Commissari Straordinari hanno preliminarmente effettuato le seguenti considerazioni:

- la società è stata costituita il 3 dicembre 2012, ed aveva, come socio unico, Alpha Group s.r.l. Il 20 giugno 2013, Alpha Group s.r.l. cedeva il 25% della partecipazione in favore di AT System&Networking s.r.l. Il consiglio di amministrazione è stato composto – fino alla nomina del liquidatore, dott. Carlo Micchi, avvenuta il 22 gennaio 2015 – dai sig.ri: Alfonso Graziani (presidente), Luisa Graziani e Giuseppe Pane (amministratore delegato). Non è stato costituito un organo di controllo;
- che la Infocontact risulta collegata in modo particolare a Infocontact, poiché entrambe:
 - o erano controllate dai medesimi soggetti: Alpha Group s.r.l. in liquidazione;
 - o gestite dagli stessi amministratori (sig.ri Alfonso Graziani, Luisa Pane e Giuseppe Pane), e sottoposte ai medesimi dominus;
 - o Infocontact è stato, inoltre, l'esclusivo cliente di Infoconnect, e da ciò discendono stretti rapporti economici e finanziari;
- anche le cause del dissesto di Infoconnect sono del tutto simili a quelle che hanno caratterizzato l'insolvenza di Infocontact. Difatti, anche per Infoconnect si sarebbero verificate: "(i) sottocapitalizzazione della Società, a fronte di un piano di investimenti (effettuato fin dalla sua costituzione) molto importante; (ii) totale dipendenza economica e patrimoniale verso un unico cliente, ossia Infocontact (iii) incapacità di sviluppare rapidamente e in modo significativo ulteriore attività verso nuovi clienti, tale da un lato da diversificare il rischio aziendale, dall'altro di "spalmare" i costi fissi strettamente necessari su una base di ricavi più ampia; (iv) sovradimensionamento della struttura del personale, in particolar modo, del personale dedito allo sviluppo commerciale che in due anni ha generato solo 4 contratti di scarsa rilevanza; (v) errata valutazione del corretto investimento relativo allo sviluppo della rete di connessione, ovvero incapacità di negoziazione alle migliori condizioni dei prezzi di acquisto della fornitura degli apparati e della messa in opera costituenti la medesima rete;

Dall'iniziale esame, svolto dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art 28 d.lgs 270/99, si ricava che le cause del dissesto sono essere raccolte – come è stato fatto per Infocontact – in due categorie:

- oggettiva violazione, da parte del consiglio di amministrazione e dei dominus, degli obblighi sanciti dagli artt. 2482-bis e 2482-ter cod. civ., in quanto essi amministratori, di diritto e di fatto, hanno continuato a svolgere attività d'impresa, pur in presenza di causa di scioglimento e liquidazione;
- mala gestio, essendovi stati flussi di cassa negativi, mancata formazione di plurimi clienti, modesti apporti di capitale, ingiustificate moltiplicazioni di sedi operative e di personale, etc.

E' di rilievo che gli amministratori e dominus, che avrebbero provocato il dissesto di Infocontact, sono i medesimi soggetti che – con condotte simili – avrebbero determinato l'insolvenza di Infoconnect.

E' chiaro, dunque, che le società Infocontact e Infoconnect sarebbero state danneggiate da condotte simili, poste in essere dai medesimi soggetti in un arco temporale che va dal 2008 al 2014. Sussistono, con evidenza, ragioni per lo meno di opportunità per dirigere in modo unitario le due società, anche da un punto di vista legale. Codesto principio di 'concentrazione', lo rinveniamo, a monte, negli artt. 80 e ss. del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (disciplinanti l'amministrazione straordinaria del gruppo), quanto in linea strettamente processual-civilistica, nell'art. 40 cod. proc. civ., che fissa un principio di riunione di cause, nell'ipotesi in cui esse, per qualsiasi ragione di opportunità (similitudine di domande, uguaglianza di soggetti convenuti etc.) o di economia processuale (ad esempio, analogia di questioni giuridiche), possono essere trattate congiuntamente. Se ne ricava un principio dell'ordinamento giuridico, che privilegia l'attribuzione della gestione delle società 'del gruppo' ai medesimi soggetti, che già conoscono la realtà societaria, le vicende comuni al gruppo e hanno già esaminato le prospettive di contenzioso e le migliori soluzioni percorribili.

Proprio per tale motivazione i Commissari Straordinari intendono richiedere, anche al fine di minimizzare i costi della Procedura, l'assistenza legale dello Studio Legale Irti, avendo maturato già una notevole conoscenza dei fatti relativi alla Infocontact e dei possibili

convenuti. In tal senso i Commissari Straordinari hanno inviato al Comitato di Sorveglianza, in data 24 maggio 2016, istanza di autorizzazione per la nomina dello Studio Legale Irti quale consulente della Infoconnect relativamente alle possibili azioni di responsabilità da azionare nei confronti degli amministratori e soci di Infoconnect. La proposta economica ricevuta dallo Studio Legale Irti è la seguente:

- per l'analisi e verifica delle azioni di responsabilità, con redazione di eventuale parere, un compenso di euro 10.000 (diecimila);
- per l'assistenza nelle eventuali trattative con soci, amministratori e sindaci, nonché per la definizione di una possibile definizione transattiva e il rilascio di un parere sulla congruità della transazione, un compenso di euro 15.000 (quindicimila);
- per l'assistenza in sede civile, un compenso, per ciascun giudizio, nella misura media di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, con riduzione del 20%.

Al compensi sopra indicati andranno aggiunti gli accessori di legge (rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP) e le spese vive documentabili.

In altri termini, i Commissari Straordinari ritengono che in caso di autorizzazione positiva da parte del Comitato di Sorveglianza, vi sarebbe un sicuro risparmio di costi, avendo lo Studio Legale Irti già raccolto documentazioni sulle società (visure, ricerca degli amministratori etc.) e sulle persone fisiche coinvolte (ricostruzione dell'organigramma societario, rapporti di famiglia, estrazione di certificati di residenza etc.), e si avrebbe, altresì, un restringimento di tempi, poiché lo Studio già incaricato ha piena conoscenza delle dinamiche societarie, dei soggetti responsabili e delle questioni giuridiche sottese alle vicende.

Inoltre i Commissari Straordinari ritengono che la comunanza, nelle vicende 'Infocontact' e 'Infoconnect', dei soggetti responsabili e l'esito negativo delle trattative svolte nell'interesse di 'Infocontact' rendono superfluo il tentativo di instaurare ulteriori trattative, e permettono di procedere direttamente con un'azione giudiziaria.

La cessione dei beni materiali

Come illustrato nei capitoli precedenti i Commissari Straordinari ritengono che i beni oggetto dei contratti di leasing sottoscritti dalla Infoconnect con Wind telecomunicazione S.p.A. facciano parte integrante dell'attivo della società in quanto Wind Telecomunicazioni S.p.A. non ha richiesto nella propria domanda di ammissione allo stato passivo la restituzione dei beni oggetto dei suddetti contratti pur non avendo, considerato come crediti le somme eventualmente dovute in forza dei riscatti, ma soltanto le rate scadute del leasing (pari al 100% delle rate essendo i contratti già scaduti alla Data di dichiarazione di insolvenza della Infoconnect). Essendo, pertanto, decorso alla data della redazione della presente relazione, un anno dalla pubblicazione del decreto di ammissione allo stato passivo nel quale anche il Giudice Delegato non citava la restituzione dei beni al creditore, e non avendo, Wind Telecomunicazione S.p.A., effettuato ulteriori richieste tardive di ammissione allo stato passivo, i Commissari Straordinari ritengono che tali beni siano parte integrante del patrimonio della società e che Wind Telecomunicazione S.p.A. debba ritenersi soddisfatta nel concorso dei creditori di medesimo rango.

I suddetti beni che in sostanza sono le apparecchiature facenti parte della rete di connessione tra i centri periferici e le sedi principali di Infocontact e che nel frattempo sono state smontate e riposte in un deposito sito a Lamezia Terme erano state già oggetto di perizia da parte dell'Ing. Capani nel corso del 2015.

I Commissari Straordinari ritengono utile valutare l'opportunità di richiedere all'Ing. Capani un aggiornamento della suddetta perizia prima di procedere al tentativo della vendita di tali beni che potrà essere anche effettuato non in forma pubblica se il valore di perizia dovesse attestarsi al di sotto della soglia prevista dall'art. 62 d.lgs 270/99.

9. Considerazioni Conclusive

Alla luce delle considerazioni che precedono, I Commissari Straordinari confermano le conclusioni espresse dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 28 d.l.gs 270/99 circa l'opportunità di una gestione unitaria dell'insolvenza della Infoconnect e della Infocontact ed in particolar modo della gestione delle azioni risarcitorie da esperire nei confronti di soci ed amministratori delle due società. I Commissari Straordinari ritengono che i costi che la Infoconnect dovrà sostenere nel corso del Programma sono limitati ai costi di assistenza legale, in precedenza descritti, e ai costi di gestione contabile e fiscale.

Con osservanza

I Commissari Straordinari

Prof. Avv. Stefano Ambrosini



Prof. Dr. Francesco Perrini



Avv. Federico Sutti

12